

Comune di Santa Severina

(Provincia di Crotona)

N. Prot. **0002490**

Del **03-04-2020**



**CORTE DEI CONTI**

**Sezione Controllo per la Calabria  
CATANZARO**

Al Sindaco del Comune di  
SANTA SEVERINA

Oggetto : Invio Delibera n. 74 /2020


\*\*\*\*\*

Si trasmette l'allegata delibera adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria  
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



# CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere, relatore
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr Bruno LOMAZZI	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 74 / 2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 110/2019, con cui il Magistrato relatore ha richiesto, rispettivamente al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Santa Severina (KR), di comunicare i provvedimenti e le misure correttive adottate in ordine ai rilievi formulati sui rendiconti di gestione 2015/2016/2017;

ESAMINATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.10.2019 ad oggetto "delibera della Corte dei Conti n. 110/2019 - Misure correttive idonee a

rimuovere e giustificare le criticità” e la documentazione trasmessa con nota n. 7529 del 5.11.2019, acquisita al prot. della Sezione al n. 6602/2019;



VISTA l'ordinanza n. 6/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 1<sup>a</sup> aprile 2020, il Relatore, Consigliere Ida CONTINO

### FATTO

Il Comune di SANTA SEVERINA (KR), è stato destinatario della deliberazione n. 110/2019, con la quale questa Sezione aveva sollevato in ordine ai rendiconti 2015/2017, le seguenti criticità:

1) Riaccertamento straordinario all'1.1.2015.

Assenza nella parte disponibile del risultato di amministrazione all'1.1.2015, di importi vincolati e/o destinate ad investimenti per l'importo di €. 19.970,89 derivanti dallo stralcio di maggiori residui passivi di parte capitale (€. 71.391,53) rispetto agli omologhi attivi (€. 51.420,64);

2) Fondo pluriennale vincolato

a) Non corretta re imputazione nell'esercizio 2015, del residuo passivo di parte corrente denominato "interessi passivi mutuo anticipazione liquidità" di €. 20.571,80;

b) Inattendibilità delle reimputazioni di parte capitale (attive e passive);

3) Gestione di cassa

a) Discrasia riguardo alla quantificazione della giacenza vincolata a fine esercizio 2016 e 2017, tra l'Ente ed il Tesoriere;

b) Fondo di cassa finale per gli esercizi 2014/2015/2017 incapiente rispetto all'ammontare dei fondi vincolati rispettivamente di €. 33.961,45, €. 25.726,20 ed €. 50.796,35;

c) Non corretta registrazione degli incassi e dei pagamenti per utilizzo e reintegro delle risorse vincolate per tutto il periodo 2015/2018, secondo il punto 10.5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;

4) Risultato di amministrazione 2015/2018.

Non corretta determinazione del risultato di amministrazione e del totale parte disponibile, a far data dal 31.12.2015, a causa della:

- a) sottostima del FCDE accantonato al 31.12.2018
  - b) sottostima del fondo anticipazione liquidità e del fondo contenzioso/passività potenziali;
  - c) irregolare gestione della parte vincolata ovvero delle somme destinate agli investimenti;
- 5) Debiti verso la Regione Calabria.  
Pagamento verso la Regione Calabria impropriamente effettuato in conto residuo 2016 anziché in conto residuo 2015;
- 6) Attività di riscossione delle entrate.  
Insufficiente attività di riscossione delle entrate proprie, nonché del recupero dell'evasione tributaria.

Di conseguenza la Sezione aveva chiesto al Comune di Santa Severina di fornire chiarimenti e/o l'adozione delle misure correttive quali:

- La rideterminazione del risultato di amministrazione a far data dal 31.12.2015, con conseguente rideterminazione della parte disponibile avuto riguardo a:
  - L'irregolare gestione della posta contabile relativa al FCDE al 31.12.2018;
  - La sottostima del FAL e del fondo contenzioso/rischi/passività potenziali;
- Il recupero dell'eventuale maggior disavanzo, che sarebbe emerso a seguito del ricalcolo virtuale dei risultati di amministrazione dal 2015 a 2018, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto degli artt. 188 e 193 del TUE;

Il Comune di Santa Severina, con la nota n. 7529 del 5.11.2019, acquisita al protocollo della Sezione al n. 6602 del 6.11.2019, ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.10.2019 avente ad oggetto: *"delibera della Corte dei Conti n. 110/2019. Misure correttive idonee a rimuovere e giustificare le criticità"*.

La Sezione, pertanto, può procedere a verificare le congruità e l'adeguatezza delle misure correttive poste in essere dal Comune .

## DIRITTO

### 1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomatici di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difforni dalla sana*

*gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".*

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Ciò posto, nella fattispecie, occorre verificare l'idoneità delle misure adottate dal Comune di Santa Severina per superare le criticità indicate da questa Sezione con la deliberazione n. 110/2019

## *2. Verifica dell'idoneità delle misure correttive adottate*

### **I. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI.**

Nella delibera n. 110/2019, la Sezione accertava la violazione del principio contabile stabilito al punto 9.2. dell'allegato 4/2 del dlgs. 118/2011.

Nella parte disponibile del risultato di amministrazione all'1.1.2015, infatti, non risultava l'importo vincolato e/o destinato ad investimenti per € 19.970,89; tale somma, infatti, derivava dalla cancellazione di maggiori residui passivi di parte capitale (€ 71.391,53) rispetto agli omologhi attivi (€ 51.420,64).

L'Ente, in sede di adozione delle misure correttive, ha preso atto del mancato vincolo di € 19.983,10, e ha rideterminato virtualmente a far data dall'1.1.2015 il risultato di amministrazione, come indicato nel nuovo allegato 5/2, prodotto in sede di misure correttive; ha pertanto ricostituito il suddetto vincolo ripianando l'eventuale disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188 del Tuel nel redigendo bilancio 2020-2022 se confermato al 31.12.2019.

Osservazioni conclusive: la Sezione prende atto della misura correttiva adottata.

## II) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.

a) La Sezione accertava la non corretta reimputazione, nell'esercizio 2015, del residuo passivo di parte corrente denominato "interessi passivi mutuo anticipazione liquidità" di € 20.571,80.

Tale reimputazione è in contrasto con quanto disposto dal principio contabile n. 5.2, lett. f), cui all'allegato 4/2, al D.lgs. n. 118/2011, secondo cui: "gli impegni riguardanti gli interessi passivi sono imputati al bilancio dell'esercizio in cui viene a scadenza l'obbligazione giuridica passiva".

L'Ente, nei chiarimenti pervenuti, ha dichiarato che il residuo di parte corrente denominato "interessi passivi mutuo anticipazione liquidità" è stato erroneamente reimputato nell'anno 2015, anziché mantenerlo correttamente come residuo 2014.

b) La Sezione evidenziava altresì l'inattendibilità delle reimputazioni di parte capitale (attive e passive), che non si erano tradotte in accertamenti ed impegni, ma in economie di competenza al termine di ciascun esercizio di riferimento.

Dall'analisi sull'andamento degli accertamenti/impegni delle gestioni di competenza, era emerso, infatti, nel 2015 una attendibilità sulle previsioni in parte entrata dell'11% circa e in parte spesa del 14% circa, e nel triennio 2016/2018 (sia in parte entrata che in parte spesa), l'attendibilità sulle previsioni era scesa sotto l'1%.

Pertanto, la Sezione aveva messo in luce come la reimputazione di entrate e spese prive dei presupposti giuridici, rendevano inattendibile sia la determinazione del fondo pluriennale vincolato che il programma delle opere pubbliche, con inevitabili ripercussioni sulla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione conseguito nel periodo esaminato.

**Osservazioni conclusive:** la Sezione conferma la criticità riguardo l'inattendibilità del FPV di spesa, sia di parte corrente che capitale. La mancata assunzione di impegni e di accertamenti di parte capitale, unitamente alla reimputazione degli interessi passivi, fanno presumere che l'obbligazione giuridica non sia stata imputata all'esercizio in cui veniva a scadenza ovvero non si sia data la corretta esigibilità, così come disciplinato dal principio contabile n. 16, cui all'allegato n. 1 (principio della competenza finanziaria) al D.lgs. n. 118/2011 e l'art. 183, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.

Inoltre, si evidenzia come il FPV vada ad incidere complessivamente oltre che sul risultato di amministrazione anche sugli equilibri complessivi di bilancio. Pertanto, si richiama l'Ente ad una più corretta gestione delle risorse e delle spese che vanno ad alimentare il Fondo al fine di evitarne un suo depotenziamento.



### III) GESTIONE DI CASSA

**a) La Sezione rilevava una incoerenza tra la quantificazione della giacenza vincolata a fine esercizio 2016 e 2017, indicata dall'Ente e la quantificazione indicata dal Tesoriere.**

In relazione alla incoerenza evidenziata, l'Ente ha attestato che *il tesoriere non aveva ancora aggiornato le risultanze finali comunicate dall'ente con nota prot. n. 723 dell'1.02.2017.* Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che la riforma contabile non ha modificato in modo sostanziale la disciplina degli incassi e dei pagamenti vincolati degli enti locali, che resta definita dagli articoli 180, 185 e 195 del testo unico. Come specificato dal principio contabile, *"l'unica novità introdotta in materia è costituita dall'obbligo, a decorrere al 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), secondo le modalità indicate nel presente principio contabile applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del Tuel integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n. 118/2011)".*

Il principio contabile in sostanza ha esplicitato le modalità operative da seguire per garantire la rilevazione dei fondi vincolati e il loro eventuale utilizzo per il pagamento di spese di natura corrente. Tali modalità hanno lo scopo di garantire una effettiva rappresentazione sia nella gestione di cassa dell'Ente che in quella della tesoreria.

Pertanto, se l'Ente avesse gestito correttamente la contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti con vincolo di destinazione, il saldo di cassa dei fondi vincolati dell'Ente avrebbe coinciso, a fine esercizio, con quello del Tesoriere, senza ricorrere ad alcuna riconciliazione.

L'irregolarità contabile cui è incorso l'Ente, inoltre, non ha consentito la valutazione del rispetto dell'art. 222 TUEL.

**b) La Sezione accertava, altresì, un fondo di cassa finale per gli esercizi 2014/2015/2017 incapiante rispetto all'ammontare dei fondi vincolati rispettivamente di €. 33.961,45, €. 25.726,20 ed €. 50.796,35.**

L'Ente sul punto ha risposto esclusivamente di aver reintegrato, ad inizio dell'anno successivo, i fondi vincolati relativi agli esercizi 2017 e 2018.

La Sezione osserva che il mancato reintegro dei fondi vincolati a fine esercizio 2014, 2015 e 2017 anche se poi sono stati ricostituiti nell'esercizio successivo, può essere indice di uno squilibrio di cassa, determinato anche dalla difficoltà di realizzare entrate proprie, per come si dirà nel prosieguo.

**c) La Sezione contestava al Comune la non corretta registrazione degli incassi e dei pagamenti per utilizzo e reintegro delle risorse vincolate per tutto il periodo 2015/2018, secondo il punto 10.5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.**


Dall'esame dei codici gestionali SIOPE, per gli esercizi 2015/2016, non si è rinvenuta alcuna scritturazione contabile riguardo all'utilizzo ed al reintegro di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, tra le "altre entrate/uscite per partite di giro"


A riguardo l'Ente non ha fornito alcun chiarimento riguardo alla contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate.

**Osservazioni conclusive:** la Sezione nel confermare le criticità sopra dettagliate, richiama l'Ente ad una più attenta gestione dei fondi vincolati, mediante la corretta imputazione del vincolo di entrata e del correlato vincolo di spesa.

#### IV) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2015/2018.

Si riporta, qui di seguito, l'evoluzione dei risultati di amministrazione conseguiti dall'Ente, indicata nella delibera n. 110/2019:





Fonte: rielaborazione operata dalla Sezione su dati deliberè C.C.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
Risultato di amministrazione	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
	Delibera di CC n. 21 del 17.05.2016	Delibera di CC n. 24 del 27.05.2017	Delibera di CC n. 20 del 22.05.2018	Delibera di CC n. 12 del 27.05.2019
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017	Gestione 2018
Risultato di amministrazione al 31.12 (A)	787.105,51	754.250,35	811.815,89	775.911,16
COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE				
PARTE ACCANTONATA				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12	398.817,26	459.448,20	519.784,52	453.969,67
Fondo anticipazione liquidità D.L. n. 35/2013	-	195.804,40	131.811,09	-
Fondo TFM Sinduco al 31.12	720,00	1.110,00	-	-
Fondo art. 93 c. 7 ter DL 163/2016	1.642,50	-	-	-
Accantonamenti rinnovi contrattuali	-	6.000,00	-	-
Fondo contenzioso e rischi	-	14.350,00	14.350,00	-
Altri accantonamenti	-	-	18.777,50	37.017,50
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>401.179,81</b>	<b>670.712,76</b>	<b>747.723,11</b>	<b>703.004,87</b>
PARTE VINCOLATA				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	48.000,00	43.500,00	-	-
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-	-	-	-
Altri vincoli da specificare	306.342,15	-	-	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>Parte destinata ad investimenti (D)</b>	<b>31.583,59</b>	<b>33.627,59</b>	<b>50.592,78</b>	<b>-</b>
<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

In proposito la Sezione aveva contestato la non corretta determinazione della parte disponibile per il periodo 2015/2018 in relazione al FCDE, al FAL, al Fondo contenzioso ed alla parte destinata agli investimenti.

In particolare era stata evidenziata la:

a) sottostima del FCDE accantonato al 31.12.2018 (€ 453.969,67) a causa di un decremento, rispetto a quello del 2017, pari ad € 95.814,85. Dall'esame del parere rilasciato dall'organo di revisione si rilevava che l'Ente, facendo applicazione del metodo semplificato, aveva cancellato crediti non esigibili per € 154.409,85 i quali tuttavia non trovavano riscontro nelle scritture contabili dell'esercizio 2018, pari invece a € 147.970,89.

L'Ente, ha risposto ai rilievi mossi asserendo che il Revisore, nel proprio parere al rendiconto 2018, erroneamente ha indicato che lo stesso fosse stato calcolato con il metodo sintetico. Il FCDE, invece, secondo quanto chiarito dall'Ente, era stato calcolato con il metodo ordinario per come risulta dal prospetto allegato. L'importo del FCDE, pertanto è pari a €.

453.969,67 e, secondo il chiarimento del Comune, non vi sarebbe stata alcuna sottostima al 31.12.2018 del risultato di amministrazione.

**Osservazioni conclusive:** le argomentazioni addotte dall'Ente non sono idonee a superare il rilievo formulato in quanto il prospetto di calcolo trasmesso dal Comune di Santa Severina (KR), secondo il metodo ordinario, non tiene conto nel calcolo delle risorse a titolo di rimborso spesa depuratore Soakro e rimborso mutui Soakro, considerati invece nel calcolo dei precedenti fondi.

Inoltre, desta perplessità l'errore operato dall'Organo di revisione, come dichiarato dall'Ente in sede di chiarimenti; lo stesso Revisore, infatti, indicando il metodo di calcolo adoperato dall'Ente (metodo sintetico), riporta analiticamente gli importi che hanno determinato il valore accantonato al 31.12.2018, secondo quella specifica metodologia.

Pertanto, si conferma la criticità riguardo alla sottostima del FCDE a rendiconto 2018, il quale ha prodotto un effetto migliorativo sul totale parte disponibile.

Si richiama, infine, l'Organo di revisione ad un'attenta vigilanza sulla composizione del FCDE alla luce delle considerazioni fatte;

#### **b) Sottostima del FAL.**

Con la delibera n. 110/2019, la Sezione aveva rilevato, per il periodo 2015/2018, un accantonamento a FAL inferiore rispetto al debito residuo. Nello specifico, l'Ente era stato beneficiario di una anticipazione di liquidità presso la CC.DD.PP., ai sensi del D.L. n. 35/2013 per complessivi €. 654.116,48 (di cui €. 327.058,24 incassati nell'esercizio 2013 ed €. 327.058,24 in quello del 2014).

Per meglio rappresentare l'evoluzione del debito residuo si riporta qui di seguito il seguente prospetto:

Fonte: rielaborazione operata dall'Ente su dati Sirtel

anticipazione complessiva	esercizio	quota capitale rimborsata	debito residuo al 31.12
654116,48	2014	7.012,61	647.103,87
	2015	13.490,04	633.613,83
	2016	15.881,83	617.732,00
	2017	16.333,38	601.398,62
	2018	16.798,06	584.600,56

Come sopra rappresentato, l'Ente avrebbe dovuto costituire i seguenti FAL:

- €. 647.103,87, all'1.1.2015;

- €. 633.613,83, al 31.12.2015;
- €. 617.732,00, al 31.12.2016;
- €. 601.398,62, al 31.12.2017;
- €. 584.600,56, al 31.12.2018



Tuttavia, dai prospetti relativi alla composizione del risultato di amministrazione erano stati rilevati accantonamenti inferiori, attribuibili, con molta probabilità, all'applicazione dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015.


Quindi, sulla base dei documenti in atti, la Sezione aveva rappresentato, la seguente circostanza:

Fonte: rielaborazione operata dall'Ente

Esercizio	2015	2016	2017	2018
FCDE al 31.12	398.817,26	459.448,28	549.784,52	453.969,67
FAL d.l.n. 35/2013-altri vincoli	306.342,15	195.884,48	134.811,09	197.667,21
<b>TOTALE</b>	<b>705.159,41</b>	<b>655.332,76</b>	<b>684.595,61</b>	<b>651.636,88</b>

L'Ente, in sede di misure correttive, ha affermato di essersi avvalso della facoltà prevista dal dl 78, art. 2, comma 6, il quale consentiva di utilizzare il FAL per finanziare il FCDE, esplicitando il tutto nel seguente prospetto:


Fonte: ente



ESERCIZIO 2014				
RESIDUO PASSIVO (FAL) ALL'1.1.2014	QUOTA CAPITALE PAGATA AL 31.12.2014	RESIDUO AL 31.12.2014	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2014	UTILIZZO FAL AI SENSI DL 78 ART. 2 COMMA 6
654.116,48	7.012,61	647.103,87	-	-
ESERCIZIO 2015				
RESIDUO PASSIVO (FAL) ALL'1.1.2015	QUOTA CAPITALE PAGATA AL 31.12.2015	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2015	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2015	UTILIZZO FAL AI SENSI DL 78 ART. 2 COMMA 6
647.103,87	13.490,04		306.342,15	327.271,68
ESERCIZIO 2016				
RESIDUO PASSIVO (FAL) ALL'1.1.2016	QUOTA CAPITALE PAGATA AL 31.12.2016	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2016	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2016	UTILIZZO FAL AI SENSI DL 78 ART. 2 COMMA 6
306.342,15	15881,83		195.884,48	94.575,84
ESERCIZIO 2017				
RESIDUO PASSIVO (FAL) ALL'1.1.2017	QUOTA CAPITALE PAGATA AL 31.12.2017	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2017	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2017	UTILIZZO FAL AI SENSI DL 78 ART. 2 COMMA 6
195.884,48	16.333,38		134.811,09	44.740,01
ESERCIZIO 2018				
RESIDUO PASSIVO (FAL) ALL'1.1.2018	QUOTA CAPITALE PAGATA AL 31.12.2018	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2018	QUOTA ACCANTONATA AL 31.12.2018	UTILIZZO FAL AI SENSI DL 78 ART. 2 COMMA 6
134.811,09	16.798,06		118.013,03	-

In riferimento all'esercizio 2018, l'Ente ha asserito che: *"erroneamente nella compilazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione ha indicato come Fondo anticipazione di liquidità la somma di €. 197.667,21 anziché l'importo residuo del fal pari a €. 118.013,03"*, come evidenziato nel prospetto sopra esposto. Conseguentemente, ha provveduto alla rideterminazione virtuale dei risultati di amministrazione come qui di seguito:

Fonte: rielaborazione operata dalla Sezione su dati trasmessi dall'Ente



Risultato di amministrazione	Esercizio 2015	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
	Misure correttive	Misure correttive	Misure correttive	Misure correttive
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017	Gestione 2018
Risultato di amministrazione al 31.12 (A)	787.105,54	751.250,35	841.813,89	775.914,16
<b>COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12</b>				
<b>PARTE ACCANTONATA</b>				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12	398.817,26	359.148,28	319.781,52	153.969,67
Fondo anticipazione liquidità D.L. n. 35/2013	-	195.881,18	134.811,09	-
Fondo TFM Sindaco al 31.12	720,00	1.440,00	-	-
Fondo art. 93 c. 7 ter DL 163/2016	1.642,58	-	-	-
Accantonamenti rinnovi contrattuali	-	6.000,00	-	-
Fondo contenzioso e rischi	-	14.350,00	14.350,00	-
Altri accantonamenti	-	-	18.777,50	37.017,50
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>401.179,84</b>	<b>677.122,76</b>	<b>747.223,11</b>	<b>639.000,20</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	67.362,82	68.729,64	-	-
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	-	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	-	-	-	-
Altri vincoli da specificare	306.312,15	-	-	-
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>373.704,97</b>	<b>68.729,64</b>	<b>68.729,64</b>	<b>68.729,64</b>
<b>Parte destinata ad investimenti (D)</b>	<b>31.593,55</b>	<b>33.627,59</b>	<b>30.592,78</b>	<b>-</b>
<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>19.362,82</b>	<b>25.229,64</b>	<b>25.229,64</b>	<b>24.102,54</b>

Come esposto in tabella, le rettifiche contabili operate dall'Ente hanno determinato il conseguimento di una parte disponibile negativa per tutto il triennio 2015/2017:

- Al 31.12.2015, € - 19.362,82;
- Al 31.12.2016, € - 25.229,64;
- Al 31.12.2017, € -25.229,64;

Mentre al 31.12.2018, una parte disponibile positiva di € 24.102,54.

In merito all'utilizzo dell'art. 6, comma 2, del DL n. 78/2015, si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 4/2020, ha dichiarato incostituzionale il comma 6, art.2, del dl n. 78/2015, che ha consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui al dl 35/2013 e successivi rifinanziamenti, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione (in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità).

Inoltre, nel chiarire la necessità di una separata contabilizzazione degli accantonamenti per il FAL e per il FCDE ha altresì evidenziato che: "È chiaro che in un simile contesto non è affatto necessario che l'amministrazione comunale riapprovi - risalendo all'indietro - tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo,

*applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. Così, ad esempio, per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011 ... il disavanzo di amministrazione correttamente rideeterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato mediante i precitati accantonamenti fino al limite dei trenta esercizi consentiti da detta norma mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato*

Tale affermazione è completata, sul versante normativo, dall'art. 39 ter del D.L. 162 del 2019 (convertito con legge n. 8 del 2020), che così dispone

- : *"1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019. 2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio".* Ciò premesso, si ritiene che il dettato del D.L. 162/2019 non possa che essere coordinato con i principi applicativi chiaramente dettati dalla Corte costituzionale, secondo cui occorre che vengano *"ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge"*. Il dato normativo, infatti, regola il recupero del disavanzo che si formerà nel rendiconto 2019 a motivo della separata contabilizzazione di FAL e FCDE, ma non dà indicazioni circa le *"espressioni finanziarie patologiche"* formatesi in precedenti esercizi; per rimuovere tali patologie il Giudice delle leggi evidenzia che deve avvenire il *"ricalcolo"* del risultato di amministrazione secondo i *"canoni di legge"*;

conseguentemente, i disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 vanno recuperati o ex art. 188 TUEL (se ordinari) o in 30 anni (se da extradeficit).

In sostanza il comma 1 dispone che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali costituiscano un FAL derivante da tutte le anticipazioni acquisite negli anni precedenti ma non ancora rimborsate al 31.12.2019.

L'eventuale recupero del disavanzo (comma 2), dovrà avvenire in maniera graduale a partire dall'esercizio 2020, con quote annuali per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio di riferimento.

Successivamente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, al fine dell'utilizzo del FAL, l'Ente dovrà operare nel modo seguente (comma 3):

- fra le poste di entrata dell'esercizio 2020 dovrà essere iscritto un importo pari al FAL accantonato nel risultato di amministrazione 2019 secondo la modalità richiamata al comma 1;
- il medesimo importo sarà iscritto come FAL (titolo 4 della spesa dell'esercizio 2020 - rimborso dei prestiti) al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Tale metodologia dovrà essere applicata per ciascuno degli esercizi successivi, fino al completo assorbimento del FAL.

Infine, il comma 4 stabilisce che la quota del risultato di amministrazione accantonata nel FAL è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione, così da permetterne l'utilizzo al di fuori dei limiti di utilizzo di cui al comma 898 della legge di bilancio per il 2019 (l. 145/2018);

**Osservazioni conclusive:** la Sezione osserva che alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, l'Ente dovrà procedere in sede di rendiconto 2019, a dare separata evidenza del FCDE e del FAL, secondo le prescrizioni normative sopra citate.

I disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 andranno recuperati, alla luce di quanto innanzi evidenziato, secondo le modalità di cui all'art. 188 TUEL poiché non derivanti dal riaccertamento straordinario.

**c) sottostimato accantonamento per fondo contenzioso/passività potenziali;**

Dalla composizione del risultato di amministrazione era emerso che l'Ente sia all'1.1.2015 che al 31.12.2015, non aveva costituito il Fondo contenzioso. Mentre nel triennio 2016/2018, l'accantonamento era stato pari ad €. 14.350,00. Per cui la Sezione aveva contestato l'assenza del fondo rischi passività potenziali, per gli esercizi in cui non era stato costituito, stante la presenza di contenziosi in atto.

L'Ente, in sede di misure correttive, ha preso atto del rilievo mosso dalla Corte dichiarando che in sede di rideterminazione virtuale del risultato di amministrazione al 31.12.2018, provvederà ad accantonare la somma di €. 30.000,00 per fondo contenzioso pari al 20% di €. 150.000,00.

Osservazioni conclusive: la Sezione prende atto che l'Ente, in sede di rideterminazione virtuale, ha provveduto ad integrare il fondo, per una consistenza finale al 31.12.2018 di €. 30.000,00;

**d) irregolare gestione della parte vincolata ovvero delle somme destinate agli investimenti;**

Con riferimento alla parte vincolata del risultato di amministrazione 2015/2018, la Sezione accertava l'esistenza di un vincolo derivante da trasferimenti pari ad €. 48.000,00 nel 2015 che, nell'esercizio 2016, diventano €. 45.000,00 e permane tale fino al 31.12.2018. La riduzione sopra descritta non trovava giustificazione, atteso che non si rilevava applicazione di avanzo nel corso della gestione 2016.

Quanto poi alle somme destinate agli investimenti per il medesimo periodo di riferimento, era emerso un aumento progressivo da €. 31.583,55 nel 2015, ad €. 33.627,59 nel 2016, ad €. 50.592,78 nel 2017. Al 31.12.2018, tali somme si riducono in €. 29.409,78, con un differenziale rispetto all'esercizio precedente di €. 21.183,00.

Tenuto conto che nell'esercizio 2018 era stato utilizzato avanzo di amministrazione per €. 23.360,00, di cui €. 12.480,00 per finanziare spese correnti ed €. 10.880,00 per finanziare spese in c/capitale, era stato chiesto all'Ente di giustificare la riduzione.

Ancora erano stati chiesti chiarimenti in ordine all'aumento delle somme destinate agli investimenti da €. 33.627,59 del 2016 ad €. 50.592,78 del 2017, con un differenziale di €.

16.965,19, in presenza di utilizzo di avanzo nel corso della gestione 2017 per finanziare spese di investimento, per l'importo di €. 31.000,00

L'Ente in merito ha giustificato l'incongruenza dei dati asserendo che *erroneamente ha vincolato un avanzo da trasferimenti al 31.12.2015 per un ammontare di €. 48.000,00, mentre l'avanzo da vincolare era di €. 42.133,18.*

*Al 31.12.2016 è stato incrementato ad €. 43.500,00.*

*Pertanto, trattandosi di solo errore materiale di calcolo, l'evoluzione delle quote vincolate non è derivata da una scorretta applicazione di avanzo vincolato*

In merito alla consistenza dell'avanzo destinato al 31.12.2017 pari ad €. 50.592,78, ha analiticamente dimostrato la composizione del vincolo.

Infine, per l'avanzo destinato al 31.12.2018, l'Ente ha dato atto che per un mero errore di digitazione è stato riportato un importo errato di €. 29.409,78 anziché €. 44.081,78, come indicato nel prospetto di rideterminazione del risultato di amministrazione al 31.12.2018.

**Osservazioni conclusive:** la Sezione nel prendere atto dei correttivi attuati dall'Ente sui risultati al 31.12.2015/2016/2017/2018, deve porre in rilievo come gli errori nella quantificazione della parte vincolata e destinata, rendano inattendibile la parte disponibile del risultato di amministrazione e reiterano la violazione dei principi contabili n. 5 della veridicità e n. 6 dell'attendibilità del bilancio, cui all'allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011.

#### V) ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

Con riferimento alla gestione dei residui attivi, era stato posto in rilievo una bassa capacità di riscossione rispetto agli accertamenti, e quindi una carenza di liquidità ordinaria che determinava l'Ente a reiterati utilizzi di entrate vincolate per finanziare spese correnti (ai sensi dell'art. 195 del TUEL), ovvero risorse da parte di terzi, quali anticipazioni di liquidità da parte della CC.DD.PP e anticipazioni di tesoreria.

Inoltre, era emerso anche che l'equilibrio di parte corrente veniva raggiunto mediante l'apporto di entrate di carattere non ripetitivo (quali entrate da recupero evasione), che non si concretizzavano in termini di cassa.

Quindi, si segnalava con la precedente deliberazione di:

- rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate proprie;

- attivare una più proficua attività di recupero dell'evasione tributaria, nonché di adottare delle misure finalizzate alla riscossione delle stesse risorse.

*L'Ente ai rilievi mossi ha replicato "di prendere atto della necessità di rendere più efficiente l'attività di riscossione e di recupero dell'evasione tributaria. Gli accertamenti da recupero evasione non sono finalizzati al raggiungimento dell'equilibrio corrente né tantomeno ad alimentare spese ricorrenti tanto è vero che sono stati accantonati nel FCDE del bilancio di previsione e del rendiconto dei vari esercizi".*

**Osservazioni conclusive:** la Sezione sul punto conferma le criticità riguardo alla inefficienza dell'attività di riscossione delle risorse proprie e dell'attività di recupero evasione tributaria e, pertanto, non può non richiamare l'attenzione del responsabile del servizio finanziario sulla necessità di effettuare una attenta verifica delle risorse mantenute a residuo; della iscrizione, in sede di redazione del bilancio di previsione, di risorse certe al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio, come previsto dai principi contabili nn. 5 e 6, cui all'allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011.

#### **VI) DEBITO VERSO LA REGIONE CALABRIA.**

Dall'esame dei debiti verso la Regione Calabria era emerso un debito per il conferimento in discarica dell'annualità 2015, per l'importo di € 10.781,59. Tale debito era risultato pagato in conto residuo 2016 anziché 2015. Di conseguenza, l'eventuale assenza dell'impegno contabile nell'esercizio di pertinenza (2015) configurava l'ipotesi di debito fuori bilancio (art. 194 del TUEL), con effetti sul saldo di finanza pubblica.

Con la delibera n. 110/2019, dunque, era stato chiesto all'Ente di chiarire le ragioni dell'impropria imputazione contabile.

L'Ente ha chiarito che si trattava di un pagamento per presunto conguaglio, il cui importo non era quantificabile con certezza nell'anno 2015; l'Ente ha pertanto ritenuto più opportuno imputarlo a competenza 2016, in coerenza con i nuovi principi contabili i quali sostengono che per mantenere a residuo una somma oltre che essere certa ed esigibile, deve anche essere quantificata nel suo ammontare.

Osservazioni conclusive: Occorre precisare che l'esigibilità della spesa è determinata sulla base dei principi contabili riguardanti le singole tipologie di spesa. In ogni caso possono essere considerate esigibili, e quindi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, le spese impegnate nell'esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento.

Per cui, tenuto conto che la prestazione era stata resa, l'Ente avrebbe potuto mantenere le somme a residuo.

### ***3. Conclusioni della Sezione***

Il Comune di Santa Severina ha mostrato di aver condiviso le osservazioni formulate da questa Sezione nella delibera n. 100/2019 e con la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 31.10.2019 avente ad oggetto "delibera della Corte dei Conti n. 110/2019 - Misure correttive idonee a rimuovere e giustificare le criticità", ha fornito i richiesti chiarimenti e ha proceduto, rispetto ad alcune irregolarità, ad apportare le correzioni necessarie per garantire la veridicità e la trasparenza delle scritture contabili.

Tuttavia, come già evidenziato nel corpo della delibera, permangono alcune criticità che, in futuro, potrebbero evolvere in senso negativo, mettendo così in pericolo gli equilibri di bilancio, con il rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiono disponibili; ciò renderebbe necessaria la preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata, e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quei programmi che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

Conseguentemente, questa Sezione, in sede di esame del rendiconto 2019, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

## ACCERTA

- 1) La violazione del principio contabile n. 5.2, lett. f) cui all'allegato 4/2, al D.lgs. n. 118/2011, riguardo alla non corretta reimputazione del residuo passivo di parte corrente denominato "interessi passivi mutuo anticipazione liquidità" di € 20.571,80;
- 2) L'inattendibilità delle reimputazioni di parte capitale (attive e passive) e conseguentemente del FPV e dei cronoprogrammi di spesa;
- 3) La mancata riconciliazione della giacenza di cassa tra l'Ente ed il Tesoriere comunale;
- 4) Il mancato reintegro dei fondi vincolati a fine esercizio 2017/2018;
- 5) La non corretta registrazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro delle risorse vincolate per tutto il periodo 2015/2018, secondo il punto 10.5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011;
- 6) La sottostima del FCDE al 31.12.2018
- 7) L'illegittimità utilizzo del FAL per il finanziamento del FCDE;
- 8) L'inefficienza dell'attività di riscossione delle risorse proprie e dell'attività di recupero evasione tributaria.

## INVITA, pertanto,

- il Comune di Santa Severina ad effettuare le dovute correzioni in sede di rendiconto 2019, come specificato nella parte motiva, ed in particolare ai sensi dell'art. 39 ter del D.L. 162 del 2019. I disavanzi prodottisi nel periodo 2015-2018 andranno recuperati o ex art. 188 TUEL (se ordinari) o in 30 anni (se da extradeficit);
- l'Organo di revisione di detto Comune a vigilare sulla corretta applicazione delle misure impartite con la presente deliberazione.

## AVVERTE

che, in sede di esame del rendiconto 2019, verificherà lo stato di attuazione delle misure impartite con la presente deliberazione e che, qualora l'inottemperanza alle stesse metta in pericolo gli equilibri di bilancio (con il rischio che le spese non obbligatorie, eventualmente impegnate, possano essere coperte con risorse che non appaiano con certezza disponibili) disporrà la preclusione

dell'attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l'attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spese non obbligatorie, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

### ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- al Presidente del Consiglio comunale di Santa Severina (KR) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di Santa Severina (KR);
- pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 1 aprile 2020

Il magistrato relatore

Ida Contino

IDA CONTINO  
CORTE DEI CONTI  
01.04.2020  
12:25:19 UTC

Depositata in segreteria il

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO



01 APR 2020

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO  
PRESTI  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
01.04.2020  
13:42:28 UTC

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LA CALABRIA  
PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 22 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 02 APR 2020  
Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo





1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920  
1921  
1922  
1923  
1924  
1925  
1926  
1927  
1928  
1929  
1930  
1931  
1932  
1933  
1934  
1935  
1936  
1937  
1938  
1939  
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  
1948  
1949  
1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025